

Infanticidio e feticidio

La normativa penale. — L'art. 578 del codice penale, che prevedeva l'infanticidio per causa di onore, è stato così modificato dalla legge 5 agosto 1981 n. 442, sotto la rubrica di Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale: *“La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da 4 a 12 anni”*.

Trattasi di un delitto contro la vita, ma diverso dall'omicidio, costituito dai seguenti elementi:

- l'intenzione di uccidere;
- l'aver agito in condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto;
- l'aver usato mezzi idonei a produrre la morte del neonato o del feto;
- l'essersi verificata la morte del prodotto del concepimento in conseguenza dei mezzi adoperati. Si distinguono due forme:

a) *l'infanticidio*, propriamente detto, che consiste nell'uccisione del neonato immediatamente dopo il parto;

b) *il feticidio*, impropriamente detto perché il prodotto nascente non è più feto bensì è già persona, che consiste nel sopprimere il feto durante il parto, prima che egli abbia iniziato la vita extrauterina.

Il *soggetto attivo* è soltanto la madre, che uccide il figlio appena nato o mentre sta nascendo, perciò si tratta di un **reato esclusivo o proprio**, che non può essere commesso da altre persone, per esempio, un prossimo congiunto o l'amante della donna, che risponderebbe di omicidio comune.

L'elemento psicologico richiede un *dolo generico*, consistente nella coscienza e nella volontà della madre di sopprimere il proprio neonato o il proprio feto nascente, essendo consapevole di trovarsi in una condizione di abbandono materiale e morale.

Il fatto materiale si estrinseca con una condotta commissiva od omissiva e con l'impiego di *mezzi idonei*, che possono essere di varia natura, come diremo in seguito.

La **consumazione del delitto** coincide con la morte del feto nascente o del neonato. Rispetto all'infanticidio, che è la forma più comune di soppressione dolosa del prodotto di concepimento, il feticidio è un evento raro e limitato a quei casi in cui la madre uccida il feto

appena questi ha disimpegnato la testa, mediante traumi inferti al cranio o con la costrizione esercitata sul collo, prima che sia completata la sua espulsione.

In pratica, ai fini del delitto di feticidio, uccidere il feto *durante il parto* significa sopprimere la vita del prodotto di concepimento dal momento in cui egli ha iniziato la sua progressione nei genitali materni, momento che si fa coincidere con la rottura del sacco delle acque, allorquando cessa il periodo dilatante del parto e comincia il periodo espulsivo vero e proprio.

Per l'**infanticidio**, invece, occorre che l'uccisione avvenga ***Immediatamente dopo il parto***, espressione da intendersi non letteralmente bensì in rapporto alle circostanze del fatto.

Di solito, la madre cerca di liberarsi subito del figlio, ma può accadere che essa, rimasta priva di sensi, a seguito del travaglio del parto, uccida il neonato qualche tempo dopo la sua espulsione, appena ripresa la conoscenza. E il caso di avvertire che l'immediatezza riguarda l'azione, non già l'evento, perciò sussiste l'infanticidio anche quando la morte del neonato accada a distanza di tempo dalla nascita, se questi, chiuso appena partorito in uno spazio confinato, venga a morte più tardi per asfissia lenta. Il cpv. dell'art. 578 regola il *concorso di persone* nel reato, distinguendo due ipotesi:

- a) coloro che concorrono nel fatto si applica la reclusione non inferiore ad anni 21, pena identica a quella comminata per l'omicidio doloso comune;
- b) per coloro che hanno agito allo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi, che nel minimo può scendere a 7 anni di reclusione. Il diverso trattamento è basato sulla cooperazione prestata alla infanticida, secondo che il concorrente abbia agito disinteressatamente per favorire la madre in stato di abbandono, ovvero abbia concorso per un motivo diverso, ad esempio, a scopo di lucro.

All'infanticidio non si applicano le *circostanze aggravanti* stabilite dall'art. 61 c.p. (motivi abietti o futili, sevizie o crudelà, infante privo di difesa) e ciò per espressa disposizione della legge.

Non si applicano neppure quelle speciali contemplate dagli articoli 576 e 577 c.p., perchè l'infanticidio è un delitto autonomo rispetto all'omicidio. Nulla osta, invece, alla concessione delle *attenuanti* comuni e generiche, che siano compatibili con la fattispecie delittuosa in esame.

L'infanticidio può concorrere col delitto di soppressione o di occultamento del cadavere del neonato (art. 411 e 412).

Le condizioni di abbandono. — La legge subordina l'esistenza del delitto di infanticidio alle condizioni di abbandono materiale e morale, che abbiamo avuto una incidenza determinante nella commissione del fatto da parte della madre.

La dottrina non ha ancora precisato con esattezza in che consista questo stato di abbandono, che taluni considerano un "presupposto del reato e che rappresenta comunque una fattispecie soggettiva ed oggettiva necessaria all'esistenza del reato stesso.

Secondo il significato letterale e comune del termine, l'espressione "**abbandono**" dovrebbe indicare lo stato della persona lasciata sola, priva di aiuto, in solitudine materiale e spirituale, in balia di se stessa, bisognosa di soccorso e di assistenza, in situazioni rese drammatiche dalla gestazione in atto. Occorre che al momento del fatto coesistano le condizioni di abbandono morale e di abbandono materiale, qualunque ne sia stata la causa, poiché entrambe debbono concorrere a determinare la condotta della partoriente; e ciò a prescindere dalla responsabilità eventuale di chi abbia causato lo stato di abbandono mediante azioni od omissioni che contrastino con l'obbligo della custodia, dell'assistenza e della cura.

Nozione di feto e di neonato.

Per feto, nel significato *improprio* adoperato dal codice penale, si intende il prodotto del concepimento che sta nascendo, dal momento in cui ha iniziato suo distacco dall'utero fino a quando si è completata la sua espulsione dal corpo della madre. – Per l'Ostetricia il prodotto di concepimento comincia ad essere feto quando assume forma umana, dal terzo mese di vita intrauterina in poi.

Per neonato s'intende il nato di recente, vivo, vitale o non vitale, che abbia raggiunto un sufficiente grado di sviluppo. La legge penale non fa differenza tra prodotti gravidici vitali o non vitali, ma in pratica l'infanticidio riguarda prodotti partoriti spontaneamente dopo il 6° mese di vita intrauterina. Si considera neonato l'essere umano completamente espulso, anche se ancora unito alla madre dal cordone ombelicale.

La nascita consiste nella separazione completa del prodotto di concepimento del corpo materno, avvenuta mediante l'espulsione naturale o l'estrazione artificiale. - La nascita è un evento fisico legato ai fattori meccanici e dinamici del parto, che tale si considera indipendentemente dal fatto che il neonato sia partorito vivo o morto.

Nascere vivo è presupposto del delitto d'infanticidio e, come vedremo in seguito, è condizione necessaria per l'acquisto della capacità giuridica; tale condizione non occorre

invece ai fini dello stato civile, che registra anche i nati morti, dei quali è fatto obbligo di dichiarare la nascita.

Vitalità del neonato. — La vitalità è un requisito che la legge non esige per l'esistenza del delitto d'infanticidio.

La vitalità (*vitae habilitas*) è l'*attitudine del nato al proseguimento della vita autonoma*, ossia la capacità di continuare da solo a vivere dopo che è stata interrotta ogni sua connessione con l'organismo materno. Questa attitudine è acquisita dal prodotto del concepimento quand'esso ha raggiunto uno sviluppo somatico e strutturale da consentire la continuazione della vita indipendente. La mancanza di vitalità è determinata da:

- a) **cause cronologiche**, quando il feto ha una immaturità complessiva non avendo superato la 28^a settimana di gestazione;
- b) **cause teratologiche**, che risiedono in malformazioni o in arresti di sviluppo di uno o più organi essenziali per la prosecuzione della vita extrauterina;
- c) **cause patologiche**, rappresentate da malattie congenite del neonato.

Fermo restando che è infanticidio anche la soppressione di un neonato non vitale (equiparabile alla uccisione di un moribondo) tuttavia non si possono trascurare le indagini sulla vitalità poiché, dovendosi accertare la causa di morte del neonato, tale causa potrebbe risiedere nella mancanza di vitalità; inoltre di questa mancanza terrà conto il giudice nell'irrogazione della pena, non essendovi dubbio che l'uccisione di un neonato non vitale attenua la gravità del reato sotto l'aspetto del minore danno sociale.

- La **maturità fetale** o **vitalità cronologica**, si desume dal grado di sviluppo corporeo raggiunto dal prodotto del concepimento (lunghezza, peso, nuclei di ossificazione dell'epifisi inferiore del femore [n. di Béclard], sviluppo degli organi interni).
- L'**immaturità fetale** è dovuta a cause varie ed è di varia specie, onde si distinguono:
 - a,) **i prematuri sani**, espulsi prima del termine fisiologico ma dopo il sesto mese, che sono normali e conformati secondo l'età intrauterina però hanno uno sviluppo ancora incompleto e una vitalità incerta;

b) ***i prematuri deboli***, nati anzitempo a causa di malattie materne o fetali o miste (es.: presentazioni anomale, placenta previa, gestosi, malformazioni o malattie congenite fetali), la cui diagnosi di sopravvivenza dipende dal grado dell'immaturità e dalla causa che l'ha determinata.

c) ***i nati a termine immaturi***, che sono meno sviluppati perché malati o imperfetti oppure sono più piccoli per cause costituzionali o ignote, i quali, come i precedenti, hanno una vitalità condizionata all'entità e alla natura del loro stato patologico.